

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11158/2020 R.G. promossa da:

(...) con il patrocinio per procura unita alla citazione dagli avv.(...) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino
(...)

- attore

contro

(...) SRL (C.F. (...)) con il patrocinio per procura unita alla comparsa di costituzione e li nuovo difensore dell'avv.(...) del foro di Milano ed elettivamente

- convenuta

(...) S.r.l., con sede in T.(...)

- terzo chiamato contumace

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L'opponente a decreto ingiuntivo eccepisce nelle conclusioni definitive l'improcedibilità della lite, poiché l'attrice non avrebbe soddisfatto la condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, non avendo partecipato all'incontro avanti al mediatore personalmente, ma tramite avvocato "munito di procura speciale per la mediazione", come si legge nel verbale negativo dell'11.11.2021.

L'eccezione deve respingersi.

Secondo il condiviso orientamento di legittimità, a partire da Cass. 27.3.2019 n. 8473 (in seguito vedi Cass. 26.4.2022 n.13029), "la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l'avvocato che la assiste nell'ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale sostanziale", cioè comprensiva del potere di conciliare e transigere la controversia.

Pertanto, non è fondata la sbrigativa tesi dell'opponente, secondo cui la procura non potrebbe essere mai conferita al difensore, perché (App. Ancona 23.5.2017) "l'obbligo di preventiva mediazione può ritenersi osservato solo in caso di presenza personale della parte o di un suo delegato, diverso dal difensore, e non in caso di comparsa esclusivamente del difensore, posto che scopo della mediazione è quello di riattivare la comunicazione fra i soggetti in conflitto al fine di metterli nelle condizioni di verificare la possibilità di una soluzione concordata. D'altro canto non avrebbe senso imporre un incontro tra i soli difensori e il mediatore per un'informativa del tutto inutile e un tentativo di conciliazione che gli stessi potrebbero attuare direttamente senza particolari formalità e inutili esborsi".

Riconosciuta la possibilità di conferire la procura al difensore, è questione di fatto verificare se il procuratore ha avuto idonei poteri di rappresentanza, appunto di conciliare e transigere, e in forma idonea. Al riguardo, deve osservarsi che l'opponente ha partecipato alla seduta di mediazione, non ha chiesto al procuratore di giustificare i poteri (cfr. art. 1393 c.c.), evidentemente accettando la procura come idonea, nella forma e nel contenuto, né ha eccepito l'improcedibilità nella prima difesa utile successiva, i.e. a verbale di udienza dell'1.2.2022. Anzi, a tale udienza, ha chiesto la concessione di termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..

Il comportamento è univoco e indica da un lato la sufficienza dei poteri conferiti all'avvocato della convenuta opposta per la comparizione avanti al mediatore e dall'altra, in termini più radicali, la rinuncia dell'opponente a proporre una qualsivoglia eccezione di improcedibilità, avendo egli stesso richiesto i termini per le memorie di trattazione e istruttorie.

2. In fatto, l'opponente ha stipulato in data 7.3.2008 con (...) S.p.A. il contratto n. 1359731 avente a oggetto la concessione di un finanziamento di Euro 27.800,00 per l'acquisto di un autoveicolo S.K.X.L. (targata (...)) prestito da rimborsare in n. 72 rate mensili, di cui le rate dalla n. 1 alla n. 24 pari a Euro 278,00 e le rate dalla n. 25 alla n. 72 pari a Euro 773,70 per complessivi Euro 43.953,60 da corrispondere a estinzione del finanziamento.

Il contratto è affetto da nullità parziale. In diritto, l'art. 124 ("Contratti") vigente *ratione temporis* richiede al contratto di indicare, tra gli altri elementi, il TAEG (lett. c). In specie, il modulo sottoscritto dal cliente difetta dell'indicazione di TAN e TAEG, come rilevato d'ufficio a verbale di udienza 6.7.2022 e reso evidente nella riproduzione fotografica del contratto ivi allegata.

Evidentemente, nessuna rilevanza può avere la successiva comunicazione della finanziaria (...) S.p.A. del TAN e TAEG, con lettera di approvazione della richiesta 11.3.2008, perché non c'è stata successiva sottoscrizione da parte del cliente o ripetizione del consenso negoziale.

Le conseguenze della mancata indicazione del TAEG nel contratto di credito personale al consumatore sono chiaramente enunciate nell'art. 124 comma 5 TUB (testo vigente *ratione temporis*; vedi oggi art. 125 bis per i contratti stipulati nel vigore della dir. 2008/48): "nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto".

La norma è evidentemente rivolta a presidiare la funzione del TAEG, come rappresentazione del costo totale del credito, regolata in modo uniforme dalla legge, che consente alla clientela di comparare tra loro diverse offerte di credito, diversamente modulate, provenienti da diversi intermediari -

comparazione che risponde non soltanto nell'interesse del singolo consumatore, ma anche della correttezza delle relazioni di mercato tra intermediari e tra costoro e la clientela.

Tale interpretazione dell'art. 124 comma 5 prevede un rimedio a favore del consumatore che risponde agli standard comunitari, come al contempo dissuasivo, proporzionato e sanzionatorio. La sostituzione del tasso di interessi convenzionale con un tasso legale, parametrato a un debitore (Stato italiano) certamente solvibile e su una breve durata (BOT), risponde al carattere sanzionatorio (a posteriori) e dissuasivo (ex ante) della previsione normativa. Tale sanzione è proporzionata, nella misura in cui l'osservanza delle disposizioni primarie e secondarie sul TAEG è richiesta a un intermediario, che opera professionalmente nel settore del credito e deve essere pienamente in grado di interpretare la normativa di settore, calcolare correttamente il costo totale del credito e rappresentarlo in modo trasparente alla clientela nell'informativa precontrattuale e in contratto.

Per il carattere onnicomprensivo del TAEG, appunto "tasso globale", non è dovuta all'interno e di altra remunerazione, se non il tasso minimo BOT. In questo senso, in termini più espliciti, ma con conclusioni che possono essere certamente estese alle disposizioni previgenti, l'art. 125 bis TUB (introdotto dal D.Lgs. n. 141 del 2010) ribadisce che "nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese".

A verbale di udienza 6.7.2022 lo scrivente ha rilevato che "la ricostruzione del piano di ammortamento, utilizzando il tasso nominale minimo BOT, richiede una C.T.U. con aggravio di spese alle parti e che potrebbe evitarsi", considerando da un lato il puro capitale erogato, pari a Euro 27.800,00, dall'altro i pagamenti risultanti dall'estratto conto in atti (file "monitorio", pag. 20 di 50), pertinenti alle prime n. 8 rate del contratto, per complessivi Euro 2.254,62.

Tale proposta è stata accettata, impregiudicate altre difese e contestazioni, dall'opponente nel verbale di udienza successiva (18.10.2022) e dall'opposta nelle conclusioni definitive rassegnate, con foglio di p.c. in data 7.2.2023. Pertanto, il credito deve liquidarsi in complessivi Euro 25.345,38 pari alla differenza tra fin anzi amento e i pagamenti documentati.

3. Il tema sviluppato nell'opposizione riguarda l'estinzione del finanziamento n. 1359731. In tesi, l'opponente avrebbe acquistato dal venditore d'auto (...) S.r.l. con il finanziamento Plusvalore perché indotto in errore dal titolare dell' 'autosai one, (...) circa le condizioni del prestito. In particolare, si legge in citazione che "il Sig. (...) riferiva al Sig.(...) che le prime 24 rate sarebbero state imputate esclusivamente in conto capitale, senza interessi (tanto che nella proposta fumata non ne risulta indicato il tasso) e che, al termine dei primi 24 mesi, un'altra opzione possibile (oltre alla restituzione del veicolo) sarebbe stata quella di estinguere il finanziamento versando il capitale residuo in unica soluzione o eventualmente rifinanziandolo" (pag. 2). Per

contro, dall'esame del piano di ammortamento allegato alla comunicazione (...) del 14.4.2008 (doc. 2 att.), l'attore avrebbe appreso che le prime n. 24 rate erano composte di soli interessi e che non era possibile restituire il veicolo per estinguere anticipatamente il finanziamento.

Il veicolo sarebbe stato dunque rivenduto e riconsegnato con un supplemento di Euro 4.358,57 pagati mediante assegno bancario NT (doc. 4-5 att.) a (...) S.r.l., altra società di (...) poi fusa per incorporazione in (...) S.r.l. (visura camerale doc. 21 att., pag. 8 di 14 del file). In conseguenza, a distanza di pochi giorni, esso opponente avrebbe ricevuto una lettera di (...) in data 11.12.2008 che comunicava che "l'operazione di finanziamento in oggetto è stata estinta anticipatamente, salvo buon fine dei pagamenti effettuati" (doc. 6 att.). Contestualmente, però, la stessa (...) approvava una nuova richiesta di finanziamento apparentemente proveniente dallo stesso opponente per l'acquisto di una (...) per Euro 18.200,00, presso l'autosalone(...) S.r.l..

L'attore, tuttavia, ha contestato meno di un mese dopo tale nuova presunta pratica di finanziamento con una lettera del 9.1.2009 (doc. 8 att.), nella quale il difensore dell'opponente ha dato atto che "riferisce il mio assistito di non aver mai sottoscritto alcun contratto di acquisto relativo ad un'autovettura (...) né tantomeno di aver sottoscritto un contratto di finanziamento con (...) S.p.A. finalizzato all'acquisto della stessa. A tal fine si precisa che il sig. solamente trattato l'eventuale acquisto dell'automobile de qua presso (...) S.r.l. senza che la trattativa si sia mai perfezionata con la formalizzazione di un accordo; in quella sede il mio assistito aveva ventilato la possibilità di considerare un finanziamento con mini-rate qualora la trattativa per l'acquisto dell'auto fosse andata a buon fine".

In termini più espliciti, altro difensore, impugnando avanti al Prefetto un verbale di contestazione per violazioni al C.ds. (doc. 19 att., pag. 2-3), ha così ricostruito la fattispecie: "a seguito di alcune obiezioni relative al contratto di finanziamento, in parti colare circa le sue modalità di sottoscrizione e nella trasparenza dell'approvazione dei suoi termini, il sig. (...) si è accordato verbalmente con la (...) S.r.l. per l'estinzione del finanziamento in essere a fronte della riconsegna dell'automobile S. e del pagamento forfettario indennizzo per il deprezzamento della vettura e per le spese inerenti al passaggio di proprietà della stessa".

Il passaggio di proprietà al PRA della S. targata (...) tuttavia, seppure richiesto dall'opponente in data 3.12.2008 (doc. 3 att.), non è avvenuto se non molti anni dopo. Si legge in una comunicazione dell'Agenzia di pratiche auto in data 16.4.2013 (doc. 12 att.) che "il mandato per l'esecuzione della formalità in questione è stato conferito dalla società (...) in quanto committente e pagante e non dal signor(...) A quanto ci risulta la vettura è stata restituita al signor (...) e pertanto la vendita favore (...) annullata ". Pertanto, l'Agenzia di pratiche auto ha disconosciuto ogni responsabilità per i bolli auto addebitati all'opponente, oltre che evidentemente per le contravvenzioni levate a suo carico (vedi verbali di infrazione levati dai Comuni di Torino e Precetto T.se, doc. 15 e 17 att.).

Dal certificato PRA (doc. 19 att.), l'autovettura (...) risulta infine essere stata volturata a nome di (...) s.r.l. in data 22.1.2015 per pratica " a tutela del venditore", i.e. contro l'inerzia del compratore.

A seguito della dichiarazione, di non voler contrarre nuovo prestito per l'acquisto di un'altra auto, (...) S.p.A. ha preso atto che il finanziamento relativo a tale acquisto (n. (...)) è rimasto senza efficacia, ha ribadito la pendenza dell'unico finanziamento n. (...) e ha invitato l'opponente a regolarizzare i pagamenti rimasti in sospeso (lettera 27.4.2010 doc. 9 att.).

4. A fondamento giuridico dell'estinzione del contratto l'attore deduce due elementi: il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento, da un lato; la dichiarazione di liberatoria dall'altro.

Per condivisa giur. di legittimità, sussiste un collegamento negoziale, segnatamente un mutuo di scopo, quando "una somma di danaro viene consegnata al mutuatario (o addirittura ad altro soggetto, parte nel diverso contratto necessario per il raggiungimento dello scopo, come nella fattispecie) esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale" (Cass. 23.4.2001 n. 5966 ; in senso sostanzialmente conforme vedi anche Cass. 20.1.1994 n. 474 ; Cass. 16.2.2010 n. 3589 e Cass. 19.7.2012 n. 12454).

L'art. 125 commi 4 e 5 TUB , *vigente razione temporis*, e in seguito l'art. 42 cod. consumo hanno previsto che "nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito".

La disposizione non esclude un collegamento negoziale di fonte legale, la cui rilevanza prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori (da ultimo Cass. 13.4.2022 n. 12054 ; Cass. 30.9.2015 n. 19522 ; Cass. 29.9.2014 n. 20477). Inoltre, l'azione diretta che tale disposizione attribuisce al consumatore nei confronti del fornitore s'aggiunge e non esclude l'applicabilità delle comuni azioni contrattuali dipendenti dal collegamento negoziale.

Pertanto, compete al giudice individuare, secondo i principi generali, gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita.

La convenuta ha eccepito l'art. 17 del contratto, secondo cui "il cliente è informato che, in assenza di accordo di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a (...) le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene", ma tale clausola non è idonea a pregiudicare o limitare la facoltà di proporre eccezioni concesse al consumatore direttamente dalla legge., i.e. dai principi in tema di "collegamento negoziale di fonte legale", poiché a ciò osta Part. (...) comma 2 lett. t) del cod. consumo, e pertanto non è rilevante.

Il nesso tra finanziamento di scopo e contratto di vendita collegato comporta che i due contratti simili *stabunt simul cadent*. Pertanto, il vizio genetico (mancanza, invalidità) o funzionale (risoluzione per inadempimento del fornitore, impossibilità sopravvenuta ecc.) della causa del contratto di vendita determina il "venir meno dello scopo" e perciò la sopravvenuta inefficacia del prestito finalizzato all'acquisto.

L'inadempimento del fornitore, grave e definitivo, può constare anche da risoluzione consensuale, sempre con l'effetto di determinare un vizio funzionale della causa della vendita e una correlativa inefficacia del prestito finalizzato. In tal senso la giur. di legittimità (Cass. 20.1.1994 n. 474 ; Cass. 23.4.2001 n. 5966 ; Cass. 16.2.2010 n. 3589) ha riconosciuto la sopravvenuta inefficacia del finanziamento nelle fattispecie di mancata consegna dell'auto e conseguente risoluzione per mutuo dissenso della vendita.

All'inefficacia del contratto di finanziamento segue che l'erogazione del denaro rappresenta un indebito oggettivo di cui il mutuante deve chiedere la restituzione "non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuo in sostanza beneficia. Infatti, nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d'essere. Il soggetto, che in via definitiva beneficia della somma concessa in mutuo, non è il mutuatario (acquirente), ma il venditore del veicolo, che rispetto al mutuo è terzo" (Cass. 23.4.2001 n. 5966 in motivazione; conformi tra molti Cass. 16.2.2010 n. 3589; Cass. 19.5.2003 n. 7773; Cass. 21.7.1998 n. 7116 ; Cass. 20.1.1994 n. 474).

5. L'eccezione di estinzione è infondata.

Il collegamento negoziale di fonte legale, indiscusso in diritto, non è qui rilevante, poiché la validità del contratto di acquisto dell'auto non è mai stata in discussione e il venditore (...) ha integralmente eseguito il contratto, consegnando l'auto e provvedendo all'iscrizione al PRA della stessa al nome del compratore. Pertanto, non s'è verificato alcun vizio del sinallagma della vendita, genetico o funzionale, che possa ripercuotersi sul prestito finalizzato, comportandone la sopravvenuta inefficacia, secondo la regola *simul stabunt simul cadent*.

Le parti della vendita si sono accordate, a dicembre 2008, per retrocedere l'auto a (...) S.r.l., ma ciò non implica né è indizio di un vizio funzionale della causa del contratto di vendita, tale da fornire al consumatore un titolo giuridico per pretendere la risoluzione della vendita stessa e la conseguente inefficacia del prestito, secondo la giur. esaminata sub par. 4 (Cass. 20.1.1994 n. 474 ; Cass. 23.4.2001 n. 5966 ; Cass. 16.2.2010 n. 3589).

A riprova si osservi che l'opponente non soltanto non ha richiesto indietro l'acconto di Euro 3.400,00 già versato per l'acquisto dell'auto - d'ò a cui indubbiamente avrebbe avuto diritto nel caso di risoluzione - ma ha addirittura corrisposto un'ulteriore somma di denaro di Euro 4.358,57 (doc. 4-5 att.) a compenso della diminuzione di valore del veicolo, dovuta all'uso e al tempo trascorso dall'immatricolazione, come è confermato nel ricorso al Prefetto (doc. 18 att., pag. 2-3) contro il verbale di infrazione: "il sig. (...) si è accordato verbalmente con la (...)s.r.l. Per l'estinzione del finanziamento in essere a fronte della riconsegna dell'automobile S. e del pagamento forfettario indennizzo per il deprezzamento della vettura e per le spese inerenti al passaggio di proprietà della stessa"

La libera scelta delle parti - risoluzione del contratto di vendita, estinzione del prestito da parte del venditore contro liquidazione del minor valore dell'auto - esula evidentemente dallo schema del collegamento negoziale tra contratto di vendita e prestito finalizzato ed è *res inter alios acta* per il finanziatore, fintantoché le parti non provvedono al pagamento del residuo debito a mani del finanziatore stesso (come incidentalmente comprovato anche dall'art. 16 delle condizioni generali): cosa che in specie non è avvenuta.

La lettera (...) 11.12.2008 (doc. 6 att.) che annuncia l'estinzione anticipata del finanziamento n. (...) "salvo buon fine dei pagamenti effettuati" non è, infatti, una dichiarazione di scienza, di natura confessoria, poiché non indica alcun fatto astrattamente idoneo a determinare lo scioglimento e/o estinzione anticipata del prestito finalizzato all'acquisto dell'auto.

Nel senso che la confessione giudiziale o stragiudiziale deve vertere su fatti storici, non su effetti giuridici o qualificazioni giuridiche del fatto o valutazioni di diritto, vedi la stabile giur. di legittimità e in particolare Cass. 3.8.2005 n. 16260 (imputabilità di un evento dannoso a propria colpa), Cass. lav. 6.8.2003 n. 11881 (qualificazione giuridica del rapporto di lavoro), Cass. lav. 17.7.1990 n. 7302 (qualificazione degli effetti giuridici di un fatto), Cass. 16.6.1990 n. 6059 (imputabilità di un evento dannoso a colpa).

In particolare, è da escludere che il fatto estintivo consista nell'integrale rimborso del debito, cui è subordinata l'estinzione anticipata del finanziamento (cfr. art. 4 condizioni generali), poiché la lettera non contiene alcuna quietanza, ma anzi fa "salvo il buon fine dei pagamenti effettuati", di modo che l'effetto estintivo in tale caso "consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo" (Cass. 22.1.2019 n. 1572). Nella specie, l'opponente non allega né offre di provare alcun pagamento del residuo debito a mani di (...) da parte sua o di(...)

Eguale è da escludere che l'estinzione anticipata consista nella novazione, con sostituzione del finanziamento n. (...) per Euro 27.800,00 con l'accensione di un finanziamento nuovo n. (...), per la minor somma di Euro 18.200,00, diretto all'acquisto di un'altra auto, prevedibilmente di minor valore (...). Lo stesso opponente ha infatti negato qualsivoglia intenzione di accendere un nuovo prestito di minor ammontare, con lettera 9.1.2009 (doc. cit.). Pertanto, non essendosi verificata novazione, è evidente che l'obbligazione originaria deve persistere.

Su queste stesse premesse di fatto, è fondata la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di (...) s.r.l. che non ha provveduto a estinguere il prestito contratto dall'opponente con (...) nonostante la denuncia di vendita e la voltura del veicolo, che essa ha provveduto a rivendere a terzi (come da visura PRA doc. 19 att.), da un lato e il versamento della somma di denaro a compenso del minor valore (doc. 4-5 att.) dall'altro.

6. Per tanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché emesso per un importo superiore rispetto al dovuto. L'opponente deve essere condannato a corrispondere a (...) SPV, quale cessionaria del credito da (...) S.p.A., la somma di Euro 25.345,38 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda monitoria (17.2.2020) al saldo. (...) S.r.l. deve essere, a sua volta, condannata a manlevare e tenere indenne l'opponente della somma che egli è tenuto a corrispondere a (...) in forza della presente sentenza.

Nei rapporti tra l'opponente e (...) sussistono giusti motivi, sia per la parziale infondatezza della pretesa, sia per l'adesione delle parti alla proposta del giudice, per dichiarare compensata metà delle spese di opposizione. La residua frazione di metà deve essere posta a carico dell'opponente in quanto soccombente.

(...) S.r.l. è infine tenuta a rifondere all'opponente la frazione di metà delle spese secondo il criterio della soccombenza, mentre difetta titolo per il recupero della residua frazione di metà, poiché l'opponente è rimasto soccombente nei confronti della convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:

1. dichiara tenuto e condanna (...) a corrispondere a (...) la somma di Euro 25.345,38 oltre interessi 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo; respinta ogni maggior pretesa; revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 1507/2020;

dichiara compensate metà delle spese di opposizione e condanna l'opponente a rifondere alla convenuta opposta la residua frazione di metà delle spese che liquida, per l'intero, in Euro 5.000,00 per onorari oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile;

2. dichiara tenuta e condanna (...) S.r.l. a manlevare e tenere indenne (...) della somma di Euro 25.345,38 oltre interessi che (...) è tenuto a corrispondere a (...) e a rimborsare al medesimo metà delle spese che liquida, per intero, in Euro 286,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Conclusione

Così deciso in Torino, il 15 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2023.